

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 5, comma 22, lettera b) del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

Visto l'art. 7, I comma, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le disposizioni del Ministero della Sanità di cui alle note n. 705/44.66/11/2/136 del 10 novembre 1979, n. 705/44.78/3/82 10/2847 del 6 maggio 1982 e della circolare n. 55 del 19 luglio 1984;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 27 febbraio 1996 "Attività aeragricola di difesa fitosanitaria - determinazioni - anno 1996";

Considerata la necessità di regolamentare sul territorio regionale i trattamenti aerei e di ridefinire i relativi criteri di autorizzazione;

Considerata inoltre la necessità di emanare le disposizioni che regolamentano l'uso del mezzo aereo per trattamenti antiparassitari in tempi utili ai fini di consentire la presentazione delle domande nel termine previsto del 31 marzo del corrente anno;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere con urgenza ai sensi dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 conferendo al presente atto l'immediata eseguibilità;

Vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali"

Vista la propria deliberazione n. 3059 dell'1 agosto 1995, esecutiva ai sensi della legge, recante "Attribuzione

degli incarichi di responsabilità di servizio a seguito della prima ridefinizione delle strutture organizzative, ai sensi del comma 6, art. 44 della L.R. 31/94";

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei seguenti Servizi:

- Servizio Prevenzione Collettiva, Dr. Paolo Tori;
- Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti, Dr. Giovanni Paganelli;
- Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo Ambientale, Dr. Brenno Pinotti;

e dato atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Fitosanitario, Dr. Ivan Ponti, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541/95;

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dr. Dario Manghi relativamente alla legittimità del presente provvedimento ai sensi dei predetti articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di approvare il seguente partito di deliberazione:

- 1) i trattamenti con mezzi aerei realizzati con prodotti fitosanitari appositamente registrati per tale impiego sono consentiti solo per la difesa delle seguenti colture: pioppo, vite, olivo e cereali;
- 2) tali trattamenti possono essere realizzati esclusivamente con mezzi aerei a pala rotante (elicottero);
- 3) gli operatori a terra devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 23 del D.P.R.

1255/68 (patentino);

- 4) le aree trattate non devono essere agibili nelle 48 ore successive al trattamento;
- 5) il diametro delle particelle delle miscele irrorate deve essere tale da impedire al massimo fenomeni di deriva; sono consigliate, in termini indicativi, dimensioni non inferiori ai 100 micron;
- 6) i trattamenti con mezzi aerei devono essere autorizzati per quanto concerne la loro inderogabile esigenza dal Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale a norma del punto 1.2 della deliberazione n. 2541/95.  
Tale autorizzazione è condizionata dalla acquisizione del parere favorevole della competente Azienda Unità Sanitaria Locale.  
Le aziende agricole devono predisporre la domanda di autorizzazione singolarmente o in forma associata in triplice copia:
  - una copia deve essere inoltrata alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale;
  - due copie devono essere inoltrate al Servizio Fitosanitario Regionale.

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno per quanto riguarda vite, pioppo e olivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno per quanto riguarda i cereali. Alla domanda dovrà essere allegato il programma degli interventi contenente, per singola azienda agricola, i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'azienda, le località interessate e i relativi comuni di appartenenza;
- b) le colture (con l'indicazione della superficie) e le avversità interessate dal trattamento;
- c) i prodotti fitosanitari che si intendono utilizzare e le relative formulazioni e dosi di impiego;
- d) la ditta aeragricola che eseguirà gli interventi

fitosanitari e le date approssimative di esecuzione degli stessi;

- e) la dichiarazione di impegno ad usare mezzo aereo a pala rotante (elicottero);
  - f) l'impegno, da parte degli operatori di attività aeragricole incaricati degli interventi, di effettuare:
    - preliminari ricognizioni del territorio da trattare al fine di garantire la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda e dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua, delle zone sensibili in generale, nonché accertare la presenza di eventuali ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.) che potrebbero determinare rischi alle operazioni di volo;
    - preavvertire la popolazione limitrofa all'area interessata del programma degli interventi di difesa con mezzi aerei;
    - redigere un piano di volo che riporti le indicazioni relative alla data e ora di inizio, numero di voli eseguiti e l'ora di termine delle operazioni;
  - g) la planimetria, preferibilmente su carta in scala 1:25.000, delle zone con la delimitazione degli appezzamenti interessati all'intervento con il mezzo aereo;
- 7) gli operatori di attività aeragricole incaricati degli interventi, sotto la responsabilità dei titolari delle aziende autorizzate in cui andranno ad operare, dovranno dare comunicazione dei singoli interventi fitosanitari almeno 48 ore prima dell'inizio degli stessi alle Aziende-UU.SS.LL. competenti per territorio e al Servizio Fitosanitario Regionale;
- 8) qualora, in seguito alla comunicazione, di cui al precedente punto 7), le autorità competenti precedentemente elencate non ritengano necessario realizzare

l'intervento aeragrìcolo per ragioni di opportunità tecnica contingenti o di mutate condizioni di sicurezza, possono revocare parzialmente o totalmente l'autorizzazione di cui al punto 6), a mezzo di comunicazione telegrafica;

- 9) le autorità competenti (Servizio Fitosanitario e Azienda USL competente per territorio) di concerto possono autorizzare l'impiego del mezzo aereo in particolari ed eccezionali condizioni anche in deroga a quanto previsto dalla presente deliberazione;
- 10) le domande delle aziende agricole non corredate della documentazione prescritta non potranno essere prese in considerazione;
- 11) tutti gli organi pubblici competenti sono incaricati della divulgazione delle disposizioni previste dalla presente deliberazione e a segnalare eventuali inadempienze all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente o al Servizio Fitosanitario Regionale.

A voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per i motivi di urgenza specificati in premessa.

- - - - -